

STATUTO AICQ TRIVENETA

Titolo I – Denominazione, sede, scopo, durata

Art. 1 – Denominazione

E' costituita la "AICQ – Associazione Italiana Cultura Qualità – Triveneta", in forma abbreviata AICQ TV, in conformità allo Statuto dell'Associazione Italiana Cultura Qualità della quale è membro.

Art. 2 – Adesione all'Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ

L'AICQ – Associazione Italiana Cultura Qualità – Triveneta aderisce all'Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ, costituita a Milano l'11.5. 1955, la quale effettua il coordinamento nazionale fra le Associazioni Territoriali per la Qualità e cura i rapporti di collaborazione con Associazioni ed Enti affini in campo internazionale, della quale approva incondizionatamente tutte le disposizioni statutarie pur in totale autonomia giuridica ed economica

Art.3 – Sede

La sede legale dell'Associazione è fissata nella Provincia di Venezia

Art.4 – Scopo

L'Associazione ha carattere culturale, è apolitica e aconfessionale, non può svolgere attività di ordine sindacale o rappresentare interessi di categoria, non ha finalità di lucro e si propone di promuovere, favorire e realizzare lo studio, lo sviluppo e l'applicazione delle metodologie tecniche e organizzative per la Qualità dei prodotti, dei servizi e delle organizzazioni, incluse le strutture scolastiche, universitarie, di ricerca ed i processi educativi in generale, per promuovere il miglioramento della Qualità e della competitività del sistema economico nazionale, per garantire la sicurezza, la salvaguardia della salute, la tutela dell'ambiente e del territorio e la protezione dei consumatori.

Rientrano in quanto sopra, a titolo non esaustivo, i Sistemi di Gestione per la Qualità, per l'Ambiente, per la Salute e Sicurezza sul Lavoro e genericamente tutti i sistemi di management delle organizzazioni e ed i loro fattori umani e tecnici e la competenza del personale responsabile. Per raggiungere tali scopi l'Associazione promuove riunioni, conferenze, congressi, cura la diffusione di notizie e di informazioni, promuove ed effettua corsi di formazione e di aggiornamento ed ogni altra iniziativa atta a stimolare lo sviluppo della cultura della persona quale fulcro fondamentale per lo sviluppo della cultura della Qualità, il progresso della ricerca, la diffusione della conoscenza e la realizzazione delle applicazioni della materia.

L'Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità

Art.5 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Titolo II – Soci dell'Associazione

Art. 6 – Soci

I soci possono essere: effettivi, onorari e benemeriti.

I soci effettivi si distinguono in individuali, ossia persone fisiche, e collettivi, ossia società ed enti in genere. Il rapporto associativo è unico per la generalità dei Soci. Viene esclusa qualsiasi forma della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i Soci maggiori di età hanno diritto di voto anche per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione

Art.7 – Soci Onorari

La nomina a Socio Onorario è conferita dal Consiglio a persone, ovvero ad Enti od Istituti che abbiano contribuito in maniera sostanziale allo sviluppo dell'Associazione.

Il Consiglio può inoltre eleggere un Presidente onorario che è, a tutti gli effetti, socio onorario.

Alla scadenza del mandato viene conferita automaticamente al presidente uscente la nomina di socio onorario per l'operato e la responsabilità avuta in associazione.

Art.8 – Soci Benemeriti

La nomina a Socio Benemerito è conferita dal Consiglio a persone, ovvero ad Enti ed Istituzioni che abbiano contribuito finanziariamente o mediante apporto di risorse in maniera sostanziale allo sviluppo dell'Associazione.

Art. 9 – Diritti dei Soci

I Soci hanno diritto di:

- ❖ partecipare alla vita associativa
- ❖ partecipare all'assemblea con i modi indicati all'Art.12 dello Statuto;
- ❖ concorrere alla formazione del Consiglio con i modi indicati all'Art.17 dello Statuto e del Regolamento;
- ❖ partecipare e/o costituire settori tecnologici e comitati tecnici secondo quanto previsto dalle disposizioni dettate dall'AIQ Nazionale
- ❖ frequentare la Sede dell'Associazione e delle altre Associazioni Territoriali aderenti all'AICQ;
- ❖ valersi delle biblioteche sociali e del Centro di documentazione dell'AICQ;
- ❖ partecipare a riunioni, corsi, convegni, conferenze e congressi promossi nel quadro delle attività dell'AICQ.
- ❖ usufruire dei servizi e documentazioni previsti dall'Associazione per i Soci in base al ruolo ricoperto

Agli effetti del godimento di tutti questi diritti i Soci collettivi possono annualmente designare una persona per ogni quota collettiva sottoscritta.

Art. 10 – Doveri dei Soci

I Soci hanno il dovere di osservare il presente Statuto, il Regolamento ed il Codice Deontologico dell'AICQ a cui si ispirano.

I Soci effettivi sono tenuti al pagamento di una quota annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi il versamento di una eventuale quota associativa annuale, sarà la stessa Assemblea a determinarne l'ammontare. Tale quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

I Soci onorari e i soci benemeriti sono esenti dal pagamento di quote.

L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata fintanto che il Socio non presenti formale atto di dimissioni a mezzo lettera o fax almeno tre mesi prima della scadenza annuale o per morosità

Art. 11 – Cessazione da Socio

La qualifica di Socio può cessare

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per radiazione nel caso di Soci che, per avere gravemente contravvenuto agli obblighi dello Statuto, rendessero incompatibile la loro presenza nell'Associazione;
- d) per decesso.

La cessazione della qualifica di Socio per i motivi indicati alle lettere a) e b) viene effettuata d'ufficio; la cessazione della qualità di socio per il motivo indicato alla lettera c) viene deliberata dall'Assemblea.

Il Socio, che cessa della propria qualità, non ha diritto ad alcuna quota patrimoniale dell'Associazione.

Titolo III – Organi e cariche dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- ❖ l'Assemblea;
- ❖ il Consiglio Direttivo;

- ❖ La Presidenza;
- ❖ i Revisori dei Conti.

Art. 12 – Assemblea: composizione

L'Assemblea è costituita dai Soci di cui all'art. 6. Tutti i Soci hanno diritto di voto.

Art.13 – Assemblea: convocazione

L'Assemblea è convocata dalla Presidenza dell'Associazione almeno una volta all'anno. Può essere convocata in via straordinaria dalla Presidenza stessa, quando lo ritenga necessario, o su richiesta del Consiglio o di almeno un terzo dei Soci. L'avviso di convocazione deve essere diramato a tutti gli aventi diritto non meno di 20 giorni prima della data fissata e deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Art.14 – Assemblea: validità e regole

L'assemblea è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione, l'Assemblea è comunque valida.

Le deliberazioni si prendono con voto palese dei Soci intervenuti oppure rappresentati per delega da altro Socio.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un unico voto. E' ammesso farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro socio. Un Socio non può ricevere più di tre deleghe.

Art. 15 – Assemblea: competenze

L'Assemblea a maggioranza semplice dei presenti:

- a) delibera, su relazione del Consiglio, circa le attività dell'Associazione;
- b) delibera circa il rendiconto economico consuntivo dell'anno precedente presentato dal Consiglio e dai Revisori dei Conti;
- c) nomina i componenti del Consiglio
- d) elegge i Consiglieri delegati a partecipare al Consiglio dell'Associazione Italiana Cultura Qualità – AICQ nel numero stabilito dal regolamento della stessa;
- e) elegge i Revisori dei Conti ed i loro supplenti tra i candidati proposti dal Consiglio;
- f) delibera relativamente ad ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, purché questo non rientri nei due argomenti qui di seguito indicati;

L'Assemblea, con parere favorevole di almeno due terzi dei presenti delibera sulle modifiche allo Statuto e sull'approvazione del Regolamento e sue modifiche;

L'Assemblea, con parere favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto di voto delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea possono essere prese mediante referendum epistolare.

Art.16 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, da un Vice Presidente o da un Consigliere designato dal Consiglio. Funge da Segretario dell'Assemblea il Segretario dell'Associazione.

Art.17 – Consiglio: composizione

Il Consiglio è formato da un massimo di 15 membri eletti dall'assemblea ai quali si aggiungono gli ex Presidenti ed il Presidente onorario. Il mandato del Consiglio dura tre anni.

Il Consiglio ha la facoltà di cooptare dei Soci nel Consiglio Direttivo stesso per deleghe, rappresentanza istituzionale o altre motivazioni che il CD consideri opportune per la presenza del socio alla riunione del CD senza diritto di voto

Art. 18 – Consiglio: convocazione

Il Consiglio è convocato, almeno una volta all'anno, dalla Presidenza, con invito diramato a tutti i consiglieri non meno di 20 giorni prima della data di riunione.

Può essere convocato in via straordinaria ogni qual volta almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di data, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno.

Art. 19 – Consiglio: validità e regole

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza semplice e sono valide quando siano presenti o rappresentati almeno metà dei Consiglieri.

Un Consigliere può farsi rappresentare solo da un altro Consigliere mediante delega nominativa scritta. Nessun Consigliere può rappresentare per delega più di un assente.

Per proporre all'Assemblea modifiche allo Statuto occorre il parere favorevole di almeno due terzi dei componenti il Consiglio.

Ciascun Consigliere, presente o rappresentato, ha diritto a un voto.

La funzione di Segretario del Consiglio è svolta dal Segretario dell'Associazione.

Art.20 – Consiglio: compiti

Il Consiglio promuove e cura i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali.

Esso ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione. In particolare ha il compito di: dare direttive per l'attività dell'Associazione:

proporre all'Assemblea il rendiconto annuale dell'Associazione;

approvare il conto di previsione;

eleggere nel suo seno la Presidenza;

proporre all'Assemblea la nomina di tre Revisori dei Conti, e di due supplenti;

proporre all'Assemblea la nomina dei rappresentanti al Consiglio AICQ;

affidare incarichi particolari ai singoli Soci anche non appartenenti al Consiglio, ferma restando la responsabilità collettiva del Consiglio di fronte all'Associazione;

redigere il Regolamento dell'Associazione in conformità alle norme dello Statuto;

proporre all'Assemblea eventuali modifiche allo Statuto;

deliberare in merito alla cessazione della qualifica di Socio (di cui all'Art.11 lettera c);

stabilire le quote associative annuali, compatibili con quelle deliberate dal Consiglio AICQ;

vigilare sull'osservanza dello Statuto.

Il Consiglio può dare mandato alla Presidenza per lo svolgimento di determinati compiti.

Art.21 – Presidenza

Costituiscono la Presidenza:

- ❖ il Presidente;
- ❖ uno o più Vice-Presidenti;
- ❖ uno o più Segretari;
- ❖ il Tesoriere.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è coadiuvato dai Vice-Presidenti che lo sostituiscono in caso di impedimento o assenza.

Alla Presidenza spetta il compito di convocare il Consiglio ogni qual volta lo ritenga opportuno o ciò sia richiesto come espresso nell'art. 18 del presente Statuto.

Il mandato della Presidenza dura tre anni.

Art. 22 – Tesoriere

Il Tesoriere sovrintende all'andamento economico e finanziario dell'Associazione secondo le direttive del Presidente e del Consiglio riferendone agli stessi.

Art. 23 – Giunta Esecutiva

E' l'organo attraverso cui la Presidenza esercita il mandato esecutivo.

E' composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dai Segretari e dal Tesoriere.

Art.24 – Revisori dei Conti

Il controllo dell'amministrazione dell'associazione viene esercitato da un Collegio di revisori dei Conti,

formato da tre membri eletti dall'assemblea, che elegge pure due Revisori supplenti.
I Revisori dei Conti nominano tra loro un Presidente del Collegio.

Art. 25 – Cariche sociali: durata

Tutte le cariche sociali sono non retribuite. Esse hanno durata triennale e sono riconfermabili.

Titolo IV – Settori Tecnologici e Comitati Tecnici

Art. 26 – Organizzazione

Si definisce Settore tecnologico un insieme organizzato di Soci appartenenti ad una o più Associazioni territoriali inteso a promuovere, a livello nazionale, la Qualità in uno specifico campo tecnologico e merceologico.

Si definisce Comitato tecnico un insieme organizzato di Soci appartenenti ad una o più Associazioni territoriali inteso a promuovere, a livello nazionale, specifiche metodologie della Qualità. Ciascun Settore tecnologico è gestito da un Consiglio e da una Presidenza, secondo quanto stabilito dal Regolamento dell'AICQ. Ciascun Comitato tecnico è gestito da un Coordinatore nominato dal Consiglio dell'AICQ.

Art.27 – Costituzione

Per costituire un settore in un nuovo campo tecnologico o un Comitato in un nuovo campo tecnico, occorre che almeno venti interessati sottoscrivano la relativa richiesta all'associazione Territoriale cui intendono appoggiarsi con la proposta delle persone chiamate a coprire inizialmente le cariche.

Il Consiglio di questa Associazione, se favorevole, trasmette la richiesta al Consiglio dell'AICQ.

Il Consiglio dell'AICQ, se favorevole, autorizza la costituzione in via transitoria di un Comitato promotore per l'avviamento ed il consolidamento dell'attività.

Dopo un opportuno periodo di funzionamento di detto Comitato, il Consiglio dell'AICQ potrà deliberare la costituzione del nuovo Settore tecnologico o Comitato tecnico, indicandone il campo di competenza.

Art.28 – Funzionamento

Il coordinamento delle attività dei Settori tecnologici e dei Comitati tecnici spetta alla presidenza dell'AICQ. Il funzionamento di un Settore tecnologico o di un Comitato tecnico deve essere conforme al Regolamento dell'AICQ.

Art.29 – Scioglimento

Lo scioglimento di un Settore tecnologico o di un Comitato tecnico è deciso dal Consiglio dell'AICQ su proposta del Consiglio del Settore tecnologico e del Coordinatore del Comitato tecnico. Il Consiglio dell'AICQ può autonomamente, in via eccezionale, deliberare lo scioglimento di un Settore tecnologico o di un Comitato tecnico quando la loro attività sia ritenuta insufficiente o non più rispondente ai fini sociali.

Titolo V – Amministrazione

Art. 30 – Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è formato dagli immobili, dai mobili, dai valori e dalle immobilizzazioni finanziarie che pervengano all'associazione a qualsiasi titolo e da erogazioni, elargizioni o contributi da parte di enti pubblici o privati o persone fisiche soci o non soci che siano o vengano a qualsiasi titolo in proprietà dell'Associazione.

E' fatto divieto distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché riserve, fondi o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo dovrà essere destinato favore di Enti non commerciali oppure ai fini generali di pubblica utilità salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.31 – Esercizio finanziario

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio deve essere compilato:

un conto di previsione, da approvarsi dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

un bilancio consuntivo, da approvarsi dall'Assemblea dei Soci entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Titolo VI – Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Art. 32 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche dello Statuto sono di competenza dell'Assemblea (secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2).

Art.33 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è di competenza dell'Assemblea secondo quanto stabilito dall'art. 15 – comma 3.